

Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia

1. Riconoscimento di : **dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia** quali disturbi specifici di apprendimento (**DSA**), Si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
2. **dislessia** = disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.
3. **disgrafia** = disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.
4. **disortografia** = disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.
5. **discalculia** = disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo ed elaborazione numeri.
6. possono sussistere separatamente o insieme.

Art. 2 Finalità

1. finalità:
 - a) garantire il diritto all'istruzione;
 - b) **favorire** il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, **garantire** una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
 - c) ridurre i **disagi** relazionali ed emozionali;
 - d) adottare forme di **verifica** e di **valutazione** adeguate alle necessità formative degli studenti;
 - e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
 - f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
 - g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
 - h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Art. 3 Diagnosi

1. La diagnosi dei DSA e' effettuata dal Servizio sanitario nazionale ed è comunicata dalla famiglia alla scuola.
2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
3. E' compito delle scuole attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti (linee guida). (Non è diagnosi di DSA)

Art. 4 Formazione nella scuola

1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole e' assicurata un'adeguata preparazione, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.

Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto

1. diritto a fruire di appositi provvedimenti **dispensativi e compensativi** di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione.
2. le istituzioni scolastiche garantiscono:
 - a) **didattica** individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, con adeguata metodologia e strategia educativa;
 - b) l'introduzione di **strumenti compensativi**, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché **misure dispensative** da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
 - c) per l'insegnamento delle **lingue straniere**, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.
3. **monitoraggio** periodico per valutare l'efficacia delle misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi.
4. sono garantite adeguate forme di **verifica e di valutazione**, anche per quanto concerne gli esami di Stato.

Art. 6 Misure per i familiari (agevolazioni nei luoghi di lavoro nel rispetto del CCNL solo per il primo ciclo)

Art. 7 Disposizioni di attuazione (linee guida e modalità di formazione da febbraio 2011)